

**DISCIPLINARE**  
**PER IL FUNZIONAMENTO**  
**DEL MERCATO PER LA VENDITA DIRETTA**  
**DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI**  
**denominato**  
**“MERCATO AGRICOLO di CUMIANA”**  
(ai sensi del D.M. 20.11.2007)

**Articolo 1**  
**PRELIMINARE**

Il presente disciplinare regola lo svolgimento dell'attività di vendita diretta da parte degli Imprenditori agricoli all'interno del MERCATO ubicato in Cumiana – Piazza Martiri 3 Aprile '44 - denominato **“MERCATO AGRICOLO di CUMIANA”** (in seguito denominato semplicemente MERCATO).

Il rispetto del presente disciplinare, in ogni sua parte, è condizione necessaria per l'accesso e la permanenza all'interno del MERCATO.

Il MERCATO ha lo scopo di fornire all'utenza un'offerta di prodotti agricoli ed agroalimentari destinati direttamente al consumatore, ottenuti da coltivazione e/o allevamento il cui luogo di origine è localizzato nel territorio della Provincia di Torino.

Sono ammessi all'esercizio della vendita diretta nell'ambito del MERCATO gli imprenditori agricoli, individuali o in forma societaria, la cui azienda agricola sia ubicata nel Comune di Cumiana e/o nella provincia di Torino e che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007 e dalle D.G.R. n. 18-10251 del 9 dicembre 2008, e D.G.R. n. 97-10416 del 22 dicembre 2008.

La partecipazione al MERCATO da parte delle imprese può avvenire anche attraverso la costituzione di associazioni temporanee di imprese ovvero di altre forme associative, nel rispetto delle norme fiscali.

Gli imprenditori agricoli ammessi all'attività di vendita diretta nell'ambito del MERCATO sono responsabili in via esclusiva, nell'esercizio di detta attività, del rispetto della normativa igienico sanitaria nonché in materia di sicurezza alimentare, di sicurezza sui luoghi di lavoro e degli adempimenti di natura fiscale e contabile.

Gli imprenditori agricoli che possono essere ammessi al MERCATO, oltre ai requisiti precedentemente espressi, devono:

- garantire la stagionalità e la freschezza dei prodotti posti in vendita;
- rispettare le norme igienico-sanitarie;
- rispettare le norme sull'etichettatura;
- garantire l'assenza di prodotti OGM;
- indicare il luogo di origine dei prodotti, la denominazione dell'impresa produttrice ed il prezzo di vendita.

La gestione amministrativa del MERCATO è affidata all'Ufficio Commercio ed Attività Produttive e la vigilanza è affidata alla Polizia Municipale

**Articolo 2**  
**PRODOTTI OFFERTI IN VENDITA**

All'interno del MERCATO possono essere offerti in vendita prodotti agricoli, anche manipolati, conservati, trasformati o valorizzati, provenienti dalle aziende agricole ammesse nel MERCATO.

I prodotti alimentari deperibili, come definiti all'articolo 1, comma 2, lettera i) dell'Ordinanza Min. Salute 3 aprile 2002, possono essere venduti nel rispetto delle condizioni previste nella citata Ordinanza Ministeriale.

I medesimi imprenditori agricoli possono vendere, oltre ai prodotti di cui al comma 1, anche prodotti agricoli, dello stesso comparto merceologico, provenienti da aziende agricole ubicate nella provincia di Torino, alle seguenti condizioni:

- che questi prodotti non siano già presenti in vendita sul MERCATO, come prodotti propri, da parte di altre aziende;
- che sia garantita la tracciabilità e sia esibita, a richiesta degli organi di vigilanza, la documentazione fiscale;
- che non siano prevalenti rispetto ai prodotti della propria azienda posti in vendita.

I prodotti offerti in vendita devono essere etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti; i prodotti, in ogni caso, devono riportare in etichetta, o per quelli non confezionati mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo, l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice. I medesimi prodotti non devono contenere organismi geneticamente modificati.

Al fine di garantire il controllo circa la provenienza dei prodotti offerti in vendita come previsto dal comma 3 del citato articolo 2 del D.M. 20 novembre 2007, i soggetti di cui al precedente comma 1 devono adempiere agli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 34 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni.

### **Articolo 3**

#### **LOCALIZZAZIONE E POSTEGGI**

Il MERCATO localizzato in Piazza Martiri 3 Aprile '44 (come da planimetria allegata) prevede un numero massimo di 16 posteggi utilizzabili il mercoledì dalle 8,00 alle 13,00.

Tali posteggi non possono essere occupati da operatori di altra tipologia diversa da quella indicata all'art. 1.

Nei giorni festivi, nei periodi elettorali e durante eventuali manifestazioni temporanee organizzate a discrezione del Comune, tale area deve rimanere libera.

### **Articolo 4**

#### **ORARIO e FREQUENZA DEL MERCATO**

L'orario di vendita nel MERCATO è fissato dalle ore 8,00 alle ore 13,00.

Al fine di permettere agli imprenditori agricoli di sistemare i banchi e la propria merce, è consentita l'occupazione del suolo pubblico un'ora prima dell'inizio della vendita; il posto deve essere lasciato libero entro un'ora dopo l'orario di chiusura delle vendite, completamente sgombro di merci ed attrezzature.

Eventuali deroghe e/o variazioni agli orari potranno essere stabilite per particolari esigenze.

L'ufficio comunale è, altresì, competente per tutti gli adempimenti ad esso demandati dal presente disciplinare.

In caso di eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza, sanità, l'Amministrazione Comunale, su decisione insindacabile della Giunta Comunale, potrà temporaneamente sopprimere o spostare il MERCATO in altra sede.

### **Articolo 5**

#### **MODALITÀ DI UTILIZZO DEI POSTEGGI**

I banchi devono essere collocati negli spazi appositamente delimitati sulla pavimentazione, invece i mezzi di trasporto potranno essere collocati nell'area adiacente non superando le delimitazioni indicate, così da assicurare il passaggio di automezzi di pronto soccorso e di emergenza nelle aree limitrofe.

Durante lo svolgimento del MERCATO il Comune assicurerà il divieto di sosta dei veicoli nelle aree destinate al MERCATO.

### **Articolo 6**

#### **ATTREZZATURE PER LA VENDITA E NORME IGIENICO-SANITARIE**

Le tende di protezione dei banchi o altra attrezzatura avente tale finalità, non possono avere un'altezza inferiore a m 2, da misurarsi dal suolo al lato inferiore, compresa eventuale frangia.

I prodotti offerti in vendita devono essere pesati a mezzo di strumenti di pesatura omologati e soggetti a revisione periodica. Tali strumenti devono essere collocati frontalmente agli acquirenti, in modo che gli stessi possano controllare l'esattezza delle operazioni di pesatura.

Per la vendita di prodotti deperibili è vietato l'utilizzo di strutture, banchi ed attrezzature che non siano conformi con quanto stabilito dalla ordinanza 03.04.2002 del Ministro della Sanità e s.m.i., recante "Requisiti igienico – sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche" e dalla Determinazione Direzione Regionale n. 90 del 09.07.2002 e s.m.i..

Al fine dell'esercizio dell'attività di vendita all'interno del MERCATO devono essere rispettate le disposizioni di cui al Regolamento CE/852/2004, nei limiti di applicabilità delle stesse alle diverse tipologie di prodotti posti in vendita.

Gli imprenditori agricoli ammessi al MERCATO sono responsabili della conservazione e pulizia del posto o dello spazio assegnato e dell'area circostante in ragione di metà della distanza con i posti o spazi adiacenti.

## **Articolo 7 OPERAZIONI DI VENDITA**

Il titolare del posteggio deve presenziare personalmente alle operazioni di vendita.

Il titolare potrà farsi rappresentare da persona iscritta nell'azienda, familiare o dipendente, a condizione che questi sia munito dell'originale della concessione/autorizzazione comunale e di copia della comunicazione di inizio attività di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n.228/01 integrata con la dichiarazione del titolare dell'azienda dalla quale risultino i soggetti addetti alla vendita. In caso contrario non sarà consentito il posizionamento.

## **Articolo 8 VIGILANZA E COMITATO DI MERCATO**

Alla vigilanza sul MERCATO è preposta la Polizia Municipale ed il personale comunale appositamente incaricato, gli altri organi di controllo e l'Azienda Sanitaria Locale.

## **Articolo 9 MODALITÀ DI VENDITA**

Gli imprenditori agricoli devono esporre, in modo da risultare visibile, la comunicazione di inizio attività di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 228/01 già in loro possesso ovvero della quale devono dotarsi ai sensi dell'articolo 3 del citato D.M. 20 novembre 2007.

Le imprese che pongono in vendita prodotti da agricoltura biologica non confezionati devono esporre, nel caso di prodotti di propria produzione, l'attestazione di certificazione biologica, in corso di validità, rilasciata dall'organismo preposto al controllo e l'elenco dei prodotti per i quali è stata rilasciata tale certificazione. In caso di prodotti acquistati ad integrazione dei propri ai sensi dell'art. 2 comma 3 del presente Disciplinare, le imprese devono chiaramente indicare al consumatore per ogni prodotto ragione sociale del produttore e dell'organismo di controllo.

I prodotti offerti in vendita nel MERCATO devono riportare l'indicazione del prezzo, con la relativa unità di misura utilizzata (che per i prodotti venduti a peso o a volume possono essere soltanto kg o g, litro o ml), in modo chiaro e ben leggibile. I prodotti posti in vendita recano il prezzo per unità di misura e il prezzo per singola confezione.

Al termine delle operazioni di vendita e prima dell'abbandono dell'area gli imprenditori agricoli dovranno provvedere alla sistemazione dei rifiuti, tenendo conto che il Comune di Cumiana ha attuato la raccolta differenziata, pertanto sono tenuti all'ottemperanza dei provvedimenti specifici ai quali si rimanda.

Gli imprenditori agricoli devono, utilizzare imballaggi recuperabili e sacchi biodegradabili per il trasporto e/o l'esposizione delle merci.

## **Articolo 10 FORMULAZIONE DELLE DOMANDE PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI**

Chi intende ottenere l'assegnazione annuale di un posteggio per l'esercizio dell'attività di vendita dei propri prodotti, deve presentare al Comune una domanda in carta legale, su apposito modello comunale, entro il 10 novembre di ogni anno per la partecipazione al MERCATO nell'anno successivo.

Nel MERCATO gli imprenditori agricoli possono ottenere una sola concessione/autorizzazione che comprenderà il/i giorno/i di posizionamento ed il/i relativo/i n.ro/n.ri di posteggio/i.

Nella domanda devono essere dichiarati oltre i dati anagrafici, pena di inammissibilità, i seguenti dati:

1. Il possesso dei requisiti morali;
2. autocertificazione dei requisiti di cui all'art. 1;
3. autocertificazione indicante per l'anno in corso, con preciso riferimento ai prodotti che saranno oggetto di vendita al MERCATO, i seguenti dati:
  - a. le tipologie merceologiche delle proprie produzioni ortofrutticole e dei relativi fondi utilizzati (riferimento catastale);
  - b. la disponibilità di eventuali serre per la produzione invernale;
  - c. il numero di animali e loro specie e le relative stalle e/o ricoveri;
  - d. la previsione annuale di produzione di ortofrutta, di latte, di carni e di trasformati.
4. adeguamento sanitario dell'azienda di produzione, se previsto;
5. l'eventuale idoneità sanitaria del mezzo utilizzato se trattasi di vendita di carni, prodotti ittici e alimenti deperibili;
6. documentazione utile alla dimostrazione dei requisiti di cui al successivo art. 11, al fine del calcolo del punteggio per la collocazione in graduatoria;
7. indicazione del/dei giorno/i, del/i periodo/i di interesse per il posizionamento, in considerazione della stagionalità delle proprie produzioni;
8. impegno al rispetto del presente disciplinare
9. documentazione prevista dalla D.G.R. 20-380 del 26 luglio 2010 per la Verifica Annuale della Regolarità contributiva e fiscale relativa all'anno precedente.

Nella domanda di ammissione è prevista una clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, relativa all'inadempimento degli obblighi previsti dal presente disciplinare, all'art. 1 comma 5, all'art. 2 comma 1 e all'art. 6 comma 3 del presente atto.

La domanda per l'inserimento in graduatoria deve essere sottoscritta dal titolare dell'azienda agricola a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui sia apposta in presenza del dipendente addetto all'istruttoria, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.

Le assegnazioni dei posteggi avverrà in base alla posizione di graduatoria ottenuta da ciascun imprenditore agricolo.

In caso il numero delle domande di assegnazione di posteggio nel Mercato Contadino sia inferiore al numero di posteggi previsti, questi saranno assegnati giornalmente a spunta secondo i criteri previsti all'articolo 14.

## **Articolo 11 FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA**

Per la formazione della graduatoria, finalizzata all'assegnazione annuale dei posteggi, l'ufficio comunale applica i seguenti criteri preferenziali:

<b>requisiti</b>	<b>punti</b>
Aziende agricole aventi sede legale e coltivazioni nel Comune di Cumiana, già partecipanti al mercato agricolo	<b>5</b>
Aziende agricole aventi sede legale nel Comune di Cumiana	<b>3</b>
Aziende agricole aventi coltivazioni in Cumiana e sede legale in Comuni confinanti	<b>2</b>
Aziende agricole non aventi sede e coltivazione in Cumiana ma già partecipanti al Mercato agricolo	<b>1</b>
Aziende agricole con produzioni di qualità certificata (biologica, docg, igp, pat, de.co., marchi di qualità, ecc.)	<b>2</b>
Aziende agricole che trattano prodotti che adottano sistemi di etichettatura volontaria e prodotti che adottano sistemi di rintracciabilità ai sensi delle norme UNI 10939, UNI 11020 E ISO 22005	<b>1</b>

A parità di punteggio, valgono i seguenti criteri (nell'ordine):

- la titolarità aziendale in capo ad una donna;

- la titolarità di agricoltori di età inferiore ai quaranta anni;
- la data ed al numero di protocollo di arrivo della domanda.

## **Articolo 12**

### **APPLICAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA**

Per l'applicazione della graduatoria definitiva l'Ufficio Comunale provvederà alla convocazione degli interessati, con modalità ritenute più idonee entro il 10 dicembre di ogni anno, per una seduta Comune durante la quale verranno assegnati i posteggi dichiarati assegnabili, tenuto conto dell'ordine di graduatoria.

Gli assenti non giustificati verranno considerati rinunciari e pertanto perderanno il diritto di assegnazione.

Ciascun posteggio potrà essere assegnato a più imprenditori agricoli, vincolando la concessione/autorizzazione al periodo richiesto secondo la propria produzione.

Agli assegnatari verrà rilasciata una concessione/autorizzazione annuale, al fine di poter dimostrare il titolo di accesso al MERCATO ed al/ai preciso/i posteggio/i e per il periodo richiesto.

Tale previsione offre la possibilità di posizionamento di un maggior numero di imprenditori agricoli ed un migliore utilizzazione dell'area mercatale.

## **Articolo 13**

### **REVOCA/DECADENZA DELLE CONCESSIONI**

La concessione/autorizzazione alla vendita è revocata quando vengono a mancare i presupposti che ne avevano consentito il rilascio.

In caso di 5 assenze consecutive o di 17 assenze complessive nel corso dell'anno solare, salvo che l'assenza sia dipesa da gravi motivi documentati, può essere disposta dal Comune l'esclusione dell'imprenditore agricolo dal MERCATO, con conseguente decadenza della concessione/autorizzazione.

Inoltre, l'Amministrazione Comunale potrà escludere dal MERCATO l'azienda agricola che non rispetta il presente disciplinare.

## **Articolo 14**

### **CRITERI PER LE ASSEGNAZIONI TEMPORANEE DI POSTEGGI AD AGRICOLTORI NON CONCESSIONARI ANNUALI E DEI POSTEGGI OCCASIONALMENTE LIBERI**

La Polizia Municipale preposta alla vigilanza sul MERCATO, provvede alle ore 8,15 a rilevare le assenze ed alla riassegnazione giornaliera, esclusivamente agli imprenditori agricoli, nel seguente ordine:

- Aziende agricole aventi sede nel Comune di Cumiana.
- Minore età dell'imprenditore agricolo.
- Titolarità aziendale in capo ad una donna.

nonché a parità di tutte le condizioni, del MAGGIOR NUMERO DI PRESENZE.

L'assegnazione giornaliera è soggetta al pagamento del Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.) ed ad una cifra forfetaria, stabilita dalla Giunta Comunale, per le spese di gestione del MERCATO di cui al successivo art. 16.

## **Articolo 15**

### **ASSENZE CONCESSIONARI E PRESENZE SPINTISTI**

Il Servizio di Polizia Municipale provvederà a registrare le presenze degli assegnatari giornalieri e le assenze dei concessionari settimanalmente e fornirà, a chiunque ne abbia titolo le informazioni richieste.

## **Articolo 16**

### **SPESE DI GESTIONE DEL MERCATO – COSAP**

Al fine di consentire il migliore funzionamento del MERCATO, anche in considerazione delle spese necessarie all'utilizzo in comune delle strutture e dei costi relativi alle utenze in esso attive, l'ammissione all'esercizio della vendita diretta all'interno del MERCATO è subordinata al pagamento dei tributi dovuti al Comune, compresi i pagamenti relativi consumi di energia elettrica e di ogni altro servizio posto in essere.

L'importo a rimborso dei servizi offerti verrà stabilito in modo forfetario dalla Giunta Comunale.

Le concessioni/autorizzazioni sono assoggettate al pagamento del **Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.)** Il pagamento è sempre anticipato rispetto al posizionamento.

L'assenza dal MERCATO da parte del concessionario annuale, anche se giustificata, non esonera dal pagamento dei tributi e delle spese di gestione, né consente la richiesta di rimborsi.

#### **Articolo 17 SANZIONI**

Chiunque pur avendo titolo di partecipazione al MERCATO, violi le prescrizioni e i divieti previsti dal presente Disciplinare, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 5000 a € 500,00, come previsto dall'art. 7 bis del D. Lgs.267/00 e comunque secondo le misure di legge.

Se dalla violazione di norme di Regolamenti o dall'inosservanza di prescrizioni specifiche, contenute nell'atto di concessione/autorizzazione, derivano danni a beni comunali, il concessionario, fermo restando l'irrogazione della sanzione amministrativa per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.

Nel caso in cui venga accertato che l'imprenditore agricolo non abbia esercitato l'attività di vendita nei limiti di cui all'art. 2135 del codice civile, della legge 25.03.1959 n. 125 e s.m.i., e alla legge 09.02.1963 n. 59 e stante la nuova disposizione contenuta nel comma 7 dell'art. 4 del D.Lgs. 18.05.2001 n. 228, è soggetto alla disciplina del D.Lgs. 114/98 ed alle relative sanzioni previste dagli artt. 22 e 29 del decreto.

Per le violazioni di cui al presente articolo, l'Autorità competente è il Comune di Cumiana, al quale pervengono i proventi derivanti dai pagamenti inerenti le materie oggetto del presente Disciplinare.

#### **Articolo 18 DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non previsto nel presente disciplinare, si applicano le disposizioni contenute nel citato DM 20 novembre 2007.